

ROMA 26.3.1977

A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME  
A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO

Divisione XVII Sez.  
Prot.n.5173955. Allegati 1

LORO SEDI  
=====

OGGETTO: Utilizzazione del Demanio Marittimo.-

Circolare serie II  
Titolo Demanio Marittimo  
N.167

e,p.c: AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO

GENOVA

AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO

NAPOLI

AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO

CIVITAVECCHIA

AL PROVVEDITORATO AL PORTO

VENEZIA

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO

TRIESTE

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO

SAVONA

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO

PALERMO

DEM



s

Con circolare n.159 in data 1 aprile 1976 questo Ministero emanò direttive circa l'utilizzazione e la difesa del Demanio Marittimo, sostituendo precedenti norme interne in materia.

Si ritiene ora opportuno integrare detta circolare con ulteriori disposizioni, tenendo soprattutto conto di un recente parere del Consiglio di Stato -Sez.II -n.1144/76 in data 14 dicembre 1976, che si allega in copia.

./.

1 - Innanzitutto questo Ministero, ad integrazione e maggior chiarimento dei principi dichiarati nella precedente circolare citata, ritiene necessario affermare che le spiagge balneari devono essere destinate in via prioritaria all'uso pubblico diretto.

Pertanto si dovrà evitare di dare in concessione zone di spiaggia attualmente libere, salvo casi di arenili ancora disponibili per notevoli estensioni.

2 - Da tale principio discende che, nelle località in cui le concessioni demaniali per scopi balneari abbiano daturato gli arenili, pregiudicando l'uso pubblico diretto, non soltanto non dovranno esser rilasciate nuove concessioni, ma si dovrà altresì esaminare con rigore all'atto della scadenza delle concessioni balneari esistenti, se il rinnovo integrale o parziale di esse sia compatibile con l'uso pubblico. In particolare si dovrà esaminare la possibilità di ridimensionare dette concessioni, creando tra d'esse varchi adeguati e possibilmente, zone libere che permettano al pubblico di potere non soltanto accedere al mare, ma anche sostare su detti tratti liberi.

Nel caso di concessioni a lunga scadenza, si potrà prendere in considerazione anche l'opportunità d'addivenire a revoche totali o parziali.

3 - Si dovranno perseguire con energia coloro che sottraggono abusivamente beni pubblici all'uso comune facendo luogo ai necessari rapporti all'autorità penale ed ai doverosi sgomberi d'ufficio.

4 - Si dovrà provvedere a vietare recinzioni del Demanio marittimo che rendono impossibile o sommamente difficoltoso l'accesso alla spiaggia, a meno che non ostino gravi e motivate ragioni (militari, sanitarie, etc.).

5 - Per quanto riguarda i terreni di proprietà privata adiacenti al demanio marittimo codesta Capitanerie non rilasceranno le autorizzazioni previste dall'art. 55 Cod. Nav. ove sia pregiudicato l'accesso al demanio marittimo e prenderanno accordi con i Comuni perchè negli strumenti urbanistici siano previste ad intervalli, vie d'accesso al demanio marittimo.

6 - Si conferma che le concessioni per uso privato non dovranno più essere rilasciate o rinnovate, salvi casi eccezionalissimi, per i quali occorre la speciale deroga dello scrivente. ←

A tal proposito non può farsi a meno di notare che, in occasione delle proposte di canone che pervengono a questo Ministero, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, spesso capita di ricevere lettere concernenti concessioni per cabine balneari, casette di soggiorno estivo, giardini, arenili per uso elioterapico ecc.

Si richiama pertanto la responsabile attenzione delle Capitanerie di Porto sulla necessità che simili concessioni non siano più rinnovate, perchè esse sottraggono il demanio marittimo all'uso pubblico: ogni infrazione al riguardo sarà severamente perseguita sul piano disciplinare, a prescindere da più gravi responsabilità di ordine anche penale.

7 -Qualora la situazione del fronte a mare delle concessioni non permetta l'accesso alla fascia di arenile destinata al pubblico transito per inesistenza di varchi o di spiagge libere dovrà garantirsi detto accesso secondo le modalità stabilite nella precedente circolare 159 dell'1.4.76, fermo restando che tutte le limitazioni alle concessioni balneari dovranno essere riportate od allegate ai titoli, siano essi licenze od atti formali.

Al riguardo si fa presente che per le spiagge del litorale laziale sono intervenuti accordi fra l'Amministrazione, la Regione, la Provincia, il Comune ed i Sindacati di stabilimenti balneari, in base ai quali sarà garantito al pubblico l'accesso libero e gratuito alla spiaggia o al mare attraverso l'ingresso degli stabilimenti ed eventuali varchi aggiuntivi.

Inoltre saranno messi in funzione, ai medesimi prezzi concordati per il 1976, spogliatoi con i relativi servizi e con ricettività pari almeno al doppio delle cabine in dotazione ed una certa percentuale delle cabine balneari dovrà restare disponibile all'uso giornaliero.

Si ribadisce con l'occasione che la fascia d'arenile adiacente alla battigia destinata al pubblico transito potrà essere stabilita in misura inferiore ai ml.5, qualora ciò sia richiesto dalla particolare situazione dei luoghi.

8 -Per quanto si riferisce all'organizzazione delle spiagge libere, si richiamano le disposizioni impartite con la precedente citata circolare.

9 -Per quanto riguarda l'assistenza ai bagnanti le Autorità Marittime nelle ordinanze balneari, stabiliranno che, qualora gli stabilimenti non raggiungano le dimensioni fissate per la dotazione di uno o più bagnini di salvataggio (sia per numero di cabine che per fronte a mare) due o più stabilimenti vicini potranno consorzarsi a tale scopo, fermo restando che le dimensioni totali non superino i limiti fissati nelle ordinanze stesse.

10 -Con la circolare 159 dell'1.4.76 l'attenzione delle Capitanerie di Porto venne richiamata sulla necessità di regolarizzare al più presto con atti formali le concessioni per opere di difficile rimozione, attualmente disciplinate con licenze.

Ancor oggi esistono numerosi casi di tali irregolarità, che possono dar luogo a responsabilità di vario ordine oltre a quella amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei Conti.

Questo Ministero ritiene pertanto opportuno richiamare le Capitanerie di Porto all'osservanza delle circolari n.53 del 18.7.1962 e n.97 del 12.XI.1966, che dettano criteri tecnici per la determinazione delle opere di difficile sgombero.

Qualora le singole fattispecie non presentino elementi chiari ed indubbi per la classificazione in una delle due categorie, codeste Capitanerie dovranno chiedere il parere dell'Ufficio del Genio Civile OO.MM.

Se la natura delle opere costruite o da costruirsi, in base ai criteri contenuti nelle citate circolari ed eventualmente ove necessario al parere specifico chiesto all'Ufficio del Genio Civile OO.MM., risulti di facile rimozione, nessun legale impedimento può sussistere a che il rapporto sia disciplinato con licenza. Analogo provvedimento sarà adottato per il rinnovo delle concessioni, relative ad opere di difficile rimozione divenute di proprietà dello Stato, quali pertinenze del demanio marittimo in base all'art.49 Cod.Nav. (se si tratti di concessioni disciplinate con atti formali) od in virtù di clausole inserite nelle ultime licenze di concessione ed espressamente accettate dagli interessati.

Invece le concessioni per opere di difficile rimozione, se regolate con licenze, dovranno al più presto essere disciplinate con atti formali, previo l'espletamento delle istruttorie prescritte.

Qualora non si preveda un sollecito iter delle istruttorie stesse e nelle more d'esse, si potranno disciplinare i rapporti concessori, con gli atti di concessione provvisori previsti dall'art.10 Reg. Cod.Nav., ritenendosi che detta norma, in via analogica, possa applicarsi anche alle concessioni già disciplinate con licenza, in attesa della stipula dell'atto formale di concessione, una volta accertato il concorso di tutte le condizioni necessarie.

Si prega di assicurare.

IL M I N I S T R O

fto Ruffini

per copia conforme

IL PRIMO DIRIGENTE

DE MARTINO

*De Martino*